



LINEE GUIDA A SOSTEGNO DI UN'IPOTETICA VERTENZA TRA LA CITTÀ' DI TORINO E LE BANCHE SUI **DERIVATI** E SUI **TASSI DI INTERESSE SUI MUTUI**

PREMESSA	pag 1
SITUAZIONE DERIVATI DEL COMUNE DI TORINO A FINE 2022	3
ELEMENTI LEGALI PER APRIRE UNA VERTENZA TRA LA CITTÀ DI TORINO E LE BANCHE	4
I DERIVATI DEL COMUNE DI TORINO IN DETTAGLIO	4
LA SPECULAZIONE NELLA STRUTTURA FINANZIARIA DEI CONTRATTI	6
I MUTUI DELLA CITTÀ DI TORINO E LA CLAUSOLA VESSATORIA	7
LA MANIPOLAZIONE DEL TASSO EURIBOR	8
ALLEGATI	9

PREMESSA

I derivati finanziari, sono entrati di peso nel dibattito sulla finanza locale.

Questi strumenti assicurativi del debito che **avrebbero dovuto ripartire tra le parti i rischi** derivanti dall'imprevedibilità dell'andamento dei mercati finanziari, **si sono rivelati un pesantissimo onere** ulteriore sull'indebitamento comunale.

Il **debito dei comuni**, una decina d'anni or sono, rappresentava meno del 3% del debito pubblico totale. Oggi, mentre il debito pubblico è ancora cresciuto, il debito dei comuni è stato dimezzato.

I **trasferimenti agli enti locali sono stati ridotti drasticamente** con conseguente riduzioni delle prestazioni di servizi pubblici e sociali dei comuni.

La **privatizzazione dei servizi e proprietà pubbliche**, l'**aumento delle concessioni edilizie**, con **incremento esponenziale del consumo di suolo**, per poter utilizzare gli introiti di urbanizzazione per la spesa corrente (pratica autorizzata da una "opportuna" tempestiva modifica legislativa), sono state le principali risposte delle amministrazioni.

Per molti comuni ciò non è stato sufficiente. In molte città, Torino è fra le prime, il debito aumenta significativamente e i **primi derivati**, che in alcuni casi prevedevano un'anticipazione di cassa *una tantum* per il comune, venivano sottoscritti, viene da dire, con eccessiva leggerezza.

CORTE DEI CONTI E DIVIETO NUOVI DERIVATI

L'estrema tecnicità di questi prodotti finanziari **si rivelerà un'autentica trappola per i Comuni**. La spaventosa asimmetria informativa che li caratterizza porterà a **interventi della Corte dei Conti**¹ che, nella sua funzione di controllo, ne valuterà severamente alcuni e la Procura della Corte, ipotizzando anche un danno erariale.²

Occorre comunque ricordare che la dichiarazione di nullità ovviamente non azzerà il debito comunale basato sul mutuo contratto, ma considera indebito il lucro dell'emittitore.

Per arginare il fenomeno verrà vietato ai Comuni di sottoscrivere nuovi derivati³. Rimangono in vigore quelli già stipulati. Spesso di durata pluridecennale.

CAUSE PER NULLITÀ DECISIONE COMMISSIONE EUROPEA

Non essendo la questione puramente italiana, la **Commissione Europea**⁴ **entrerà nella questione, anche alla luce di un constatato comportamento doloso di grandi istituzioni finanziarie private nel manipolare il tasso Euribor** (dato fondamentale richiamato da tutti i contratti derivati).

Si ritarderà anni (dal 2013 al 2017) la pubblicazione della decisione, che permetterà anche alle comunità locali di costituirsi in giudizio.

SENTENZA CASSAZIONE

In Italia si aprono sia **trattative** che **azioni giudiziarie** contenziose.

A Messina, il sindaco Renato Accorinti, a fronte di un limitato impegno in prodotti derivati, ottiene rapidamente un'ottima transazione. Altrove occorre attivare la procedura giudiziaria.

Anche perché un provvedimento legislativo italiano fornirà appoggio ai comuni che intraprenderanno queste iniziative.⁵

Questo capita frequentemente al cambio di maggioranze: la amministrazione subentrante apre un contenzioso per fatto la cui responsabilità politica ricade sugli amministratori precedenti, per lo più di diverso colore politico.

Particolarmente importante la sentenza della **Cassazione nella causa aperta dall'attuale amministrazione di Cattolica contro la BNL**.⁶

1 Per tutti: *"Il quadro delineato evidenzia, pertanto, una serie di gravi criticità connesse agli strumenti finanziari derivati stipulati dalla Città metropolitana di Milano, concernenti sia le modalità di sottoscrizione (assenza di deliberazione del Consiglio Comunale, conclusione del contratto con lo stesso intermediario che ha svolto il ruolo di advisor fornendo consulenza all'ente pubblico, mancata illustrazione delle modalità di scelta dell'advisor e della struttura interna che ha curato l'istruttoria), sia alla causa, con particolare riferimento all'esistenza ed alla misurabilità di un'alea razionale in grado di attribuire al contratto una funzione lecita e meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico"* Sezione Regionale Controllo Lombardia n. 67/2022 pag. 30

(https://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/portale/amministrazione-trasparente/controlli_e_rilievi_sull_amministrazione/doc/corte_dei_conti/Delibera_Corte_conti-n.-67_-del-26-aprile-2022.pdf)

2 <https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=0937f5f8-b4a6-45fe-a1d0-9a062f9a922e>

3 D.L. 112/2008 e poi definitivamente con la L. 147/2013

4 [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0630\(02\)&from=DA](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0630(02)&from=DA)

5 vedi nota 3

6 <https://www.ratioiuris.it/cass-civ-sez-unite-civili-12-05-2020-n-8770/>

La sentenza considera nullo il contratto di derivato deciso dalla sola Giunta Comunale e non dal Consiglio, inoltre l'anticipazione (*up front*) è clausola contrattuale nulla. Sentenza particolarmente importante perché questi contratti (scritti in inglese) sono stati usualmente approvati dalla sola Giunta anche perché contengono spesso clausole riservate.

TORINO NO, MALGRADO DIBATTITI IN CONSIGLIO COMUNALE

In questo contesto un diffuso attivismo si diffonde in molte amministrazioni comunali. Ma non contagia le maggioranze che, pur cambiando ripetutamente colore politico, hanno guidato la Città di Torino. Al di là della spesa, peraltro non irrilevante, per una consulenza sul problema, **il Consiglio Comunale torinese è stato sostanzialmente silenzioso.**

Più esattamente è stata silenziosa la maggioranza del Consiglio.

Da ultimo nel Settembre del 2020, una proposta di Ordine del Giorno⁷ di un consigliere (dissidente) dell'allora maggioranza, e tesa ad usufruire del sostegno governativo nell'avviare il contenzioso, verrà curiosamente bocciata con l'aiuto delle opposizioni sia di destra che di sinistra. Bocciatura che non verrà ritenuta meritevole di una sola parola di spiegazione in Consiglio.

SENTENZA ALTA CORTE DI GIUSTIZIA DI LONDRA 14 OTTOBRE 2022

Un importante caratteristica dei contratti derivati è che usualmente, oltre ad essere scritti in lingua inglese, sono soggetti alla legge inglese (di *Common law*) ed è competente il Foro di Londra.

Recentemente **il competente tribunale londinese ha riconosciuto l'applicabilità in parte del diritto italiano per quel che riguarda la capacità di contrarre, da parte dei soggetti pubblici, contratti aleatori come derivati, dunque decidendo per la nullità del contratto.**

Questa sentenza d'oltremania porterà inevitabilmente a una ripresa delle iniziative per la cancellazione dei derivati.

Un primo esempio è la presentazione di una "Interpellanza del Cittadino", prevista dallo Statuto Comunale, al Sindaco e all'assessora al bilancio di Torino⁸.

Sarà interessante vedere quale sarà il comportamento delle forze politiche locali. Di quelle stesse forze che compongono l'attuale Consiglio comunale e che nel 2020 furono unanimi nell'affossare l'Ordine del Giorno volto a difendere i diritti della Città?

Temiamo che la pavidità nell'affrontare questa grave questione non sia solo frutto di una malintesa concezione del "bon ton" subalpino, ma un grave problema politico.

SITUAZIONE DERIVATI DEL COMUNE DI TORINO A FINE 2022

I contratti derivati stipulati dal Comune di Torino nei primi anni 2000, durante l'amministrazione del Sindaco Chiamparino e rinnovati intorno al 2006, continuano purtroppo a danneggiare il bilancio comunale di ogni anno.

Dal 2016 per ciascun anno la perdita ha superato i 15 milioni di euro. La **perdita per l'anno 2021 è stata di 16 milioni di euro. Dall'inizio dell'avventura il totale delle perdite comunali ha superato i 153 milioni di euro.**

Poiché il capitale di mutui a cui sono ancorati i derivati è in costante diminuzione, la perdita sugli stessi ha raggiunto in media il 3,6% annuo, come se fosse un secondo tasso di interesse.

⁷ https://servizi.comune.torino.it/consiglio/prg/intranet/display_testi.php?doc=T-S202001346

⁸ <https://servizi.comune.torino.it/consiglio/prg/intranet/display.php?doc=W-W202200675>

ELEMENTI LEGALI PER APRIRE UNA VERTENZA TRA LA CITTÀ DI TORINO E LE BANCHE

Quali sono gli elementi legali per aprire una vertenza tra la Città di Torino e le banche, segnatamente Intesa San Paolo, Dexia, JPMorgan e CDP, Cassa Depositi e Prestiti?

Si tratta di **DUE SENTENZE RECENTI**:

 la **sentenza 8770/2020 della Corte di Cassazione⁹** italiana che ha dichiarato nulli i derivati NON APPROVATI DAI CONSIGLI COMUNALI, ma soltanto DALLE GIUNTE COMUNALI.

La nostra città rientra certamente nella fattispecie della sentenza della Cassazione, nessun derivato stipulato dall'ente torinese è mai stato approvato esplicitamente dal Consiglio Comunale.

 la seconda è la **sentenza pronunciata il 14 ottobre 2022 dall'Alta Corte di Giustizia di Londra¹⁰**. È il giudizio di primo grado del Giudice Foxton a Londra, che ha dato parzialmente ragione al Comune di Venezia convocato in giudizio dal ricorso di Intesa San Paolo e di Dexia.

Come emerge analiticamente dall'*Allegato n 1*, la sentenza inglese afferma che:

I Comuni non hanno potere sostanziale né capacità giuridica per compiere operazioni speculative

Il Giudice definisce come speculative le operazioni che consistono nel *“prendere denaro a prestito con possibilità di non dover mai rimborsare o di dover rimborsare una somma molto maggiore è speculazione”*, punto n. 230.

Non sono operazioni speculative il prendere denaro a prestito per effettuare investimenti.

Le operazioni speculative degli enti locali sui derivati violano l'art. 119.c.6 della Costituzione Italiana e gli Enti Locali “... possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.”

I derivati torinesi, stipulati con Dexia, San Paolo e JPMorgan hanno le stesse caratteristiche di quelli veneziani.

➔ **Esistono le basi giuridiche per aprire una trattativa o addirittura un contenzioso** con le tre banche sopracitate.

I DERIVATI DEL COMUNE DI TORINO IN DETTAGLIO

Con l'estinzione anticipata¹¹ dei sei derivati che in questi anni avevano garantito un piccolo introito alle casse comunali, ma che rischiavano con l'aumento dei tassi di interesse di produrre a loro volta delle perdite, rimangono nella pancia del Comune solo i derivati che danno perdite.

⁹ v. Nota 6

¹⁰ <https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewhc/comm/2022/2586>

¹¹ https://servizi.comune.torino.it/consiglio/prg/intranet/display_testi.php?doc=T-P202232374

In particolare quattro di loro, il n. 4 con il San Paolo, i n. 8 e 9 con Dexia e il n. 10 con JPMorgan hanno provocato e provocano le maggiori perdite per il Comune, **vedi ALLEGATO N. 2**. Complessivamente questi quattro derivati hanno totalizzato finora più di 213 milioni di euro di perdite. La ragione è semplice, il Comune ha scommesso che i tassi di interesse sarebbero stati alti e crescenti, le banche il contrario. Hanno vinto loro: il tasso Euribor si è mantenuto basso a parte il 2007 e 2008, per poi diventare intorno allo 0% nel 2013; dal 2015 è stato negativo fino al 2021.

SITUAZIONE AL 31/12/2021, dati arrotondati al migliaio

BANCA n. contratto	PERDITA TOTALE SINGOLO DERIVATO	DURATA	Perdita 2021	Mark to market	Mutui sot- tostanti
S.PAOLO					
CONTRATTO 4	-22.031.000	2007-2036	-1.546.000	-10.719.000	31.460.000
DEXIA					
CONTRATTO 8	-103.619.000	2006-2030	-6.243.000	-26.976.000	95.948.000
DEXIA					
CONTRATTO 9	-42.856.000	2007-2030	-1.973.000	-8.659.000	26.050.000
JPMORGAN					
CONTRATTO 10	-44.816.000	2006-2030	-3.213.000	-14.169.000	42.412.000
TOTALE	-213.322.000		-12.975.000	-60.523.000	195.870.000

Nella prima colonna compaiono l'ente finanziario ed il numero del contratto derivato (Relazione al Rendiconto 2021- parte prima, pag.94); la seconda colonna indica la perdita totale dalla data di sottoscrizione; nella terza colonna la durata del contratto; nella quarta colonna le perdite del 2021; nella quinta colonna il mark to market e nella sesta colonna il valore attuale dei mutui sottostanti al derivato.

Riassumiamo nella tabella che segue le condizioni contrattuali dei derivati citati:

	TORINO		S.PAOLO
CONTRATTO 4	07 - 36	tasso fisso 4,78%	Euribor 6 mesi + 1,44%
	TORINO		DEXIA
CONTRATTO 8	09 - 30	tasso fisso 5,51%	Euribor 6 mesi nominale annuo
			DEXIA
CONTRATTO 9	09 - 30	tasso fisso 6,50%	Euribor 6 mesi nominale annuo
			JPMORGAN
CONTRATTO 10	09 - 30	tasso fisso 6,50%	Euribor 6 mesi nominale annuo

Ecco svelato l'arcano: l'amministrazione Chiamparino/Peveraro/Dentamaro ha scommesso che il tasso Euribor sarebbe stato superiore a tassi fissi dal minimo di 4,78% a un massimo del 6,50%. Scommessa clamorosamente smentita dai tassi Euribor addirittura negativi degli anni successivi.

Nell'ipotesi più ottimistica di un mantenimento del rialzo dell'Euribor possiamo ipotizzare che la Città perderà ancora 80-100 milioni di euro fino al 2036.

LA SPECULAZIONE NELLA STRUTTURA FINANZIARIA DEI CONTRATTI

I contratti di finanza derivata si sono rilevati una vera **trappola** per il Comune di Torino, come per tanti altri enti pubblici, sia per la loro **natura aleatoria** (il Comune ha scommesso, con i soldi di tutti, su previsioni dell'andamento dei tassi d'interesse che poi si sono rivelate errate) sia perché il **loro carattere over the counter ha consentito alle banche di costruirli ripartendo spesso in modo squilibrato il rischio** tra loro e le amministrazioni, sicure che tale complessità tecnica difficilmente avrebbe potuto essere dimostrata in un eventuale contenzioso. Sono le anomalie più volte denunciate persino dalla Corte dei Conti e dall'Anci e ratificate dal divieto legislativo intervenuto nel 2013. Ma la stessa recente sentenza della High Court of Justice di Londra sopra citata sancisce che i derivati sono da considerarsi speculativi (e non di copertura) anche quando vi è un significativo squilibrio tra *cap* e *floor* nel *Collar* (punti 212.iv, 226.iii, 230).

Il 3 settembre 2018 tali criticità erano già state poste all'attenzione dell'amministrazione **da Assemblea21** (un gruppo di cittadine/i e varie realtà che ha approfondito il tema del debito della città e che nel dicembre 2017 aveva presentato la petizione sui derivati torinesi) nell'ambito di una discussione su tali contratti in I Commissione consiliare. In quella occasione venne presentato un documento dettagliato che evidenziava come **molti contratti siano stati stipulati dal Comune di Torino nonostante comportassero condizioni sfavorevoli per la città**. Ad esempio:

- spesso non è prevista la soglia *floor* nei casi in cui è la banca a pagare variabile, mentre è presente quando è il Comune che paga variabile; ciò ha fatto sì che, di fronte al forte e prolungato calo dei tassi d'interesse, il Comune non ha potuto limitare le perdite nei contratti in cui l'andamento dei tassi era per lui sfavorevole né se ne è potuto avvantaggiare - come invece è stato possibile per le banche - nei contratti in cui l'andamento dei tassi lo favoriva
- il valori dei tassi fissi, delle soglie di garanzia *cap* e *floor* e degli *spread* sono più elevati per il Comune rispetto a quelli previsti per le banche
- il Comune non si è attivato in alcun modo in conseguenza delle pronunce della Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione Europea che ha accertato (2013 e 2016) la manipolazione del tasso *Euribor* da parte di alcune grandi banche.

Vedi *Allegato n 3* per il dettaglio.

I MUTUI DELLA CITTA' DI TORINO E LA CLAUSOLA VESSATORIA

MUTUI

Il tema delle perdite sui derivati è stato ampiamente sollevato in questi anni. E' passato in sordina invece un tema altrettanto se non più importante. I **tassi di interesse fuori mercato dei mutui** in carico alla città, contraenti principali Intesa San Paolo e Cassa Depositi e Prestiti, che sarebbe un'istituzione pubblica. Da un nostro studio su dati comunali 2017 il tasso medio pagato dal Comune sui mutui oscillava tra il 4 e 4,50%.

Possiamo affermare senza tema di smentita che tutte le **ricontrattazioni** dei mutui comunali si sono svolte con un unico schema: riduzione del tasso di interesse di pochi centesimi di punto, prolungamento maggiore o minore della durata del mutuo fino al massimo di trent'anni consentito, rinvio della quota di rimborso capitale agli ultimi anni e ottenimento di un risparmio nei primi anni successivi, in genere usato per le impellenze di spesa corrente.

La tabella seguente mostra una comparazione sui risultati della rinegoziazione del mutuo comunale 1585 con Intesa San Paolo, avvenuta a fine 2018. Per un approfondimento dell'operazione rinviamo all' *Allegato N. 4*.

	Durata anni	tasso %	Debito residuo	Quota capitale	quota interessi	totale
SCADENZA NATURALE	7	4,71	68.485.000	68.485.000	13.558.000	82.043.000
RINGOZIAZIONE	17	4,38	68.485.000	68.485.000	30.271.000	98.756.000
ESTINZIONE ANTIC. CON PENALE	0		68.485.000	68.485.000	13.558.000	82.043.000
ESTINZIONE ANTICIPATA SENZA PENALE			68.485.000			68.485.000
NUOVO MUTUO TASSO DI MERCATO	7	2,34	68.400.000	68.400.000	8.391.000	74.308.000

Senza la clausola vessatoria (obbligo di pagare tutti gli interessi anche se il mutuo viene anticipatamente chiuso) la chiusura del vecchio mutuo al 4,71% e la contemporanea riapertura con altra banca a tassi di mercato (2,34%) per la stessa durata avrebbe consentito un risparmio di circa 6 milioni di euro di interessi, da 82 a 74 milioni.

Invece la rinegoziazione conclusa dall'amministrazione Appendino, allungando il mutuo di 10 anni e riducendo il tasso di interesse di soltanto lo 0,33% comporta un aumento del debito da restituire di 17 milioni. Infatti gli interessi da pagare balzano da 13,5 a 30,3 milioni. Un bell'affare per San Paolo ma non per i cittadini di Torino. E' appena il caso di ricordare che qualsiasi cittadino privato può chiudere il vecchio mutuo a tassi alti e riaprirlo con altra banca SENZA ALCUNA PENALE!

LA CLAUSOLA VESSATORIA

Una clausola vessatoria, integralmente riportata nella *Allegato n 3*, impedisce al Comune di Torino di essere trattato alla pari con qualsiasi cittadino: **anche se il mutuo viene chiuso in anticipo la Città deve pagare tutti gli interessi come se il mutuo continuasse fino alla scadenza naturale.** L'allora Assessore Rolando nel 2018 ammise in Consiglio Comunale l'esistenza di tale penale con tutte le banche, vedi *Allegato n. 3* al fondo.

Si tratta con ogni evidenza di una clausola che, davanti a qualsiasi Giudice, verrebbe dichiarata invalida e illegittima. Essa comporta su eventuali chiusure anticipate una penale dell'ordine del 15/20%, chiaramente insostenibile **per le casse comunali**.

Bisogna far conoscere questo sopruso ai danni della collettività: esso comporta per il bilancio comunale un peso di molto superiore al danno derivante dagli incauti contratti derivati. La principale banca della città, che ama presentarsi come benefattrice della collettività, si mostra qui piuttosto in una veste di spietata strozzina dell'ente pubblico. **Il fatto che anche la CDP, Cassa Depositi e Prestiti, che gestisce il risparmio, attui le stesse condizioni vessatorie è veramente vergognoso e assurdo.**

LA MANIPOLAZIONE DEL TASSO EURIBOR

Come già accennato il Comune fino ad oggi non si è attivato in alcun modo a seguito dell'accertata manipolazione del Tasso Euribor da parte di alcune grandi banche, che ha inciso sull'entità dei mutui e dei derivati allora in essere.

In sintesi dal 2005 al 2008 alcuni grandi banche (Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Société Générale, JP Morgan, Crédit Agricole, HSBC) hanno realizzato un'intesa volta a distorcere e manipolare il procedimento di fissazione del tasso Euribor. La Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione Europea (caso AT 39914), con pronunce del 4/12/2013 e del 7/12/2016, ha accertato la condotta illecita di quelle banche, irrogando nei loro confronti sanzioni per circa 1,5 miliardi di euro e dichiarando l'Euribor illegittimo per quegli anni. Le pronunce sono state pubblicate alla fine del 2016, con allegate le prove che la Commissione Europea:

*ha accertato l'esistenza di un 'cartello' fra le principali banche europee con lo scopo di manipolare, a proprio vantaggio, il corso dell'Euribor, e le ha condannate - per intesa restrittiva della concorrenza - al pagamento di una forte multa

*ha dichiarato manipolato e pertanto illegittimo il tasso Euribor applicato a tutti i contratti derivati e a tutti i mutui a tasso variabile stipulati nel periodo 29/09/2005 – 30/05/2008

*ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei soggetti danneggiati pubblici e privati,

*ha affermato che la sua Decisione costituisce per il Tribunale competente la prova sufficiente dell'avvenuta manipolazione per il periodo settembre 2005- maggio 2008.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 – Sentenza *HIGH COURT OF JUSTICE di Londra*, 14 ottobre 2022- INTESA S.PAOLO, DEXIA / VENEZIA¹²

L'Amministrazione di Venezia, allora di centrosinistra, stipulò due derivati collegati a due mutui di 85 e 40 milioni circa, per ricoprirsi dal rischio di un previsto aumento dei tassi di interesse, che poi non si è mai verificato. Anzi per anni il tasso favorevole alle banche, l'Euribor a sei mesi è stato negativo e anche oggi supera di poco il 2%.

Inoltre i nuovi derivati assorbivano un precedente derivato in perdita per il Comune per 7,5 milioni di euro, portando tale perdita a carico delle banche.

Dall'analisi delle operazioni il Giudice deduce che il Comune intendeva proteggersi dall'aumento dei tassi di interesse e che la stipula ha garantito un flusso di cassa (**cash flow**) al Comune stesso.

Gli esperti interpellati dal Giudice hanno concluso che il **floor** del tasso di interesse era cinque volte maggiore a favore delle banche e che il **pay off** (cioè la relazione tra il valore dei derivati e quello dei mutui sottostanti) era molto negativo per il Comune.

Il Giudice inglese, dopo una lunga disamina, ha concluso che *“prendere denaro a prestito con possibilità di non dover mai rimborsare o di dover rimborsare una somma molto maggiore è speculazione”*, sentenza Foxton, punto n. 23

Nel punto 268 il Giudice ribadisce che le operazioni erano di tipo speculativo *“in quanto non sono state effettuate allo scopo di finanziare operazioni di investimento”*.

Il Giudice inglese conclude che tali operazioni sui derivati violano l'art. 119, comma 6 della Costituzione Italiana, punto 269 sentenza Foxton. Gli enti locali possono indebitarsi solo per spese di investimento, non per operazioni speculative.

L'ulteriore conclusione del Giudice è che *“gli enti locali italiani non avevano potere sostanziale o capacità giuridica per compiere tali operazioni”*. Gli atti relativi ai derivati sono quindi nulli, in quanto il Comune di Venezia non era in grado di compiere tali operazioni speculative.

La conclusione è clamorosa: **il Comune di Venezia ha diritto alla restituzione degli importi pagati alle banche, punto 463 della Sentenza Foxton.**

¹² <https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewhc/comm/2022/2586>

ALLEGATO N. 2 – I DERIVATI LETALI

2007-2036		2006-2030		2007-2030		2006-2030	
N. 4	S.PAOLO	N. 8	DEXIA	N. 9	DEXIA	N. 10	JPMORGAN
data c.	PERDITA	data c.	PERDITA	data c.	PERDITA	data c.	PERDITA
2001		2001	-160.000	2001	-227.000	2001	
2002		2002	-2.804.000	2002	-1.933.000	2002	
2003	1.529.000	2003	-1.926.000	2003	-3.341.000	2003	2.918.000
2004	-435.000	2004	-2.844.000	2004	-3.576.000	2004	2.534.000
2005	-1.807.000	2005	-3.411.000	2005	-3.463.000	2005	-863.000
2006	-462.000	2006	-929.000	2006	-375.000	2006	-610.000
2007	-573.000	2007	-288.000	2007	-303.000	2007	-494.000
2008	-567.000	2008	92.000	2008	24.000	2008	41.000
2009	-954.000	2009	-3.616.000	2009	-1.209.000	2009	-1.970.000
2010	-1.473.000	2010	-7.814.000	2010	-2.588.000	2010	-4.215.000
2011	-1.216.000	2011	-6.764.000	2011	-2.290.000	2011	-3.730.000
2012	-1.293.000	2012	-6.947.000	2012	-2.327.000	2012	-3.789.000
2013	-1.671.000	2013	-7.860.000	2013	-2.651.000	2013	-4.317.000
2014	-1.671.000	2014	-7.873.000	2014	-2.548.000	2014	-4.148.000
2015	-1.671.000	2015	-7.911.000	2015	-2.542.000	2015	-4.138.000
2016	-1.713.000	2016	-7.900.000	2016	-2.522.000	2016	-4.108.000
2017	-1.707.000	2017	-7.689.000	2017	-2.447.000	2017	-3.984.000
2018	-1.657.000	2018	-7.320.000	2018	-2.328.000	2018	-3.790.000
2019	-1.597.000	2019	-6.903.000	2019	-2.195.000	2019	-3.573.000
2020	-1.547.000	2020	-6.509.000	2020	-2.068.000	2020	-3.367.000
2021	-1.546.000	2021	-6.243.000	2021	-1.973.000	2021	-3.213.000
-22.031.000		-103.619.000		-42.882.000		-44.816.000	

CRITICITÀ dei DERIVATI del Comune di TORINO

RAGIONI DEL FALLIMENTO DEI DERIVATI TORINESI

Il fallimento è dovuto a due fattori:

- In alcuni contratti il Comune ha scommesso su previsioni dell'andamento dei tassi d'interesse che poi si sono rivelate errate
- La struttura di alcuni contratti è sbilanciata a favore delle banche (vedi *Asimmetrie*): il forte calo dei tassi di interesse, grazie alle strutture squilibrate di alcuni contratti, ha prodotto e continua a produrre effetti sul Comune che sono diversi e più sfavorevoli rispetto a quelli subiti dalle banche.

NON È VERA TRASPARENZA

Ribadiamo che, visti gli effetti sulla cittadinanza, i contratti **dovrebbero essere pubblicati on-line**. E che la scusa addotta dall'assessore Rolando ("è ½ mc di carta...") risulta **ridicola e pretestuosa**. Grazie all'accesso agli atti, abbiamo constatato che ogni contratto è costituito al massimo da 70/80 pagine, non ci sarebbe alcun problema pratico a pubblicarli sul sito in pdf...

Ribadiamo anche che il documento redatto dal Comune dal titolo "*Analisi dettagliata dei contratti in strumenti di finanza derivata*" non ha alcuna utilità poiché non fornisce informazioni ulteriori rispetto a quelle già pubbliche, né contiene una spiegazione comprensibile per tutti del funzionamento dei derivati torinesi, delle loro conseguenze e delle ragioni della loro stipulazione.

IL PARTICOLARE MOMENTO STORICO ... È UNA SCUSA

Il momento storico (crisi economica e tassi a zero prolungati per le politiche monetarie espansive della Bce) **non può giustificare l'esito negativo dei derivati torinesi**: sia perché a causare le pesanti perdite per il Comune sono state anche le condizioni sbilanciate di alcuni contratti (vedi oltre) sia **perché è noto che i derivati sono strumenti rischiosi ed aleatori**, che "derivano" il loro valore da quello di un altro elemento (in questo caso l'indice Euribor), il cui andamento sfugge al controllo delle parti. Chi li sottoscrive, cercando coperture o profitti, accetta anche il rischio di subire eventualmente perdite in caso di previsioni errate.

ASIMMETRIE NEI CONTRATTI: LE CLAUSOLE

Alcuni contratti contengono **clausole di chiusura anticipata unilaterale** che consentono alla Banca, ma non anche al Comune, di **poter recedere qualora si verificasse un peggioramento del merito creditizio di quest'ultimo**.

Esempi: Contratto n. 2 ex Opi [Schedule Isda, Part 1, lett h] e Contratti n. 5 e 6 ex Dexia Crediop [Schedule Isda, Part 1, lett h].

In diversi contratti il **Foro competente è quello inglese (e la normativa applicabile è quella inglese)**. I contratti peraltro sono quasi tutti scritti in **lingua Inglese** e non sono tradotti in lingua italiana.

ASIMMETRIE NEI CONTRATTI: LE SOGLIE DI GARANZIA



Accettando queste gravi asimmetrie e chinandosi alla volontà e agli interessi degli Istituti Bancari il Comune ha rinunciato al potere di controllare il destino delle grandi quantità di risorse pubbliche che ha deciso di arrischiare nel “gioco d’azzardo” dei derivati.

Grazie all’accesso agli atti, abbiamo potuto constatare l’**assenza di soglie floor** (garanzia per chi riceve un tasso variabile contro l’eccessivo ribasso dei tassi) **nei casi in cui è la banca a pagare variabile, mentre sono presenti quando è il Comune che paga variabile**. Queste differenze tra i contratti nei meccanismi di pagamento dei flussi **è stata causa di forti perdite per il Comune**: di fronte al forte e prolungato calo dei tassi d’interesse il Comune non ha potuto limitare le perdite nei contratti in cui l’andamento dei tassi era per lui sfavorevole né se ne è potuto avvantaggiare (come invece è stato possibile per le banche) nei contratti in cui l’andamento dei tassi lo favoriva.

Inoltre si può notare che **i valori dei tassi fissi, delle soglie di garanzia cap e floor e quelli degli spread sono più elevati per il Comune** rispetto a quelli previsti per le banche.



L’effetto di questi squilibri è una **distribuzione sproporzionata del rischio tra i contraenti**: il Comune si assume un rischio maggiore rispetto a quello assunto dalle banche.

Esempi:

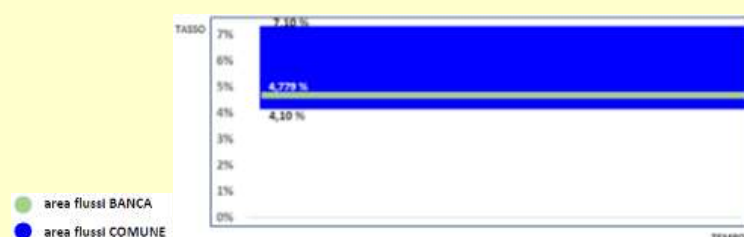
Contratto n.6: La Banca paga variabile (tasso di mercato Euribor6m), senza alcuna soglia. Il Comune paga il tasso fisso del 6,5%. Il Comune, per tutelarsi da eventuali rialzi dei tassi, ha voluto trasformare in fisso un mutuo in cui pagava variabile (peraltro accettando di pagare un tasso stabile [6,5%] ma molto più elevato rispetto al variabile che pagava prima [2,9%]). Non essendoci soglie limite che lo tutelino dall’eccessivo ribasso del tasso di mercato, si assunse tutto il rischio legato a questo scenario, che poi si è verificato. Poiché, dalla data di stipula (2006), l’Euribor6m è rimasto sempre al di sotto di 6,5%, raggiungendo valori bassissimi (oggi è - 0,2%!), il saldo è stato sempre negativo per il Comune, che ha conseguito perdite molto pesanti (solo nel 2017 la città ha perso 2.457.424,74 €).



Contratto n.3: In questo caso è la Banca che paga il tasso fisso del 4,779% e il Comune paga il tasso variabile (Euribor6m) aumentato dell’1,4%, ma entro due soglie (se il tasso sale al di sopra del 7,10% paga 7,10% [cap], se scende sotto il 4,10% paga 4,10% [floor]). L’opzione floor è stata inserita perché la banca intendeva tutelarsi dal ribasso dei tassi (garanzia che non è presente nell’esempio precedente, in cui è il Comune che riceve variabile).

Il Comune ha trasformato un mutuo in cui paga fisso in uno a tasso variabile, ma tutelandosi dagli eventuali rialzi dei tassi oltre una certa soglia (7,10%) e accettando la garanzia a favore della

banca, cioè di non avvantaggiarsi di eventuali ribassi al di sotto della soglia del 4,10%. Il Comune ha trasformato un mutuo fisso in variabile, accettando però delle soglie che gli consentono, se l'andamento di mercato va a suo favore, di ridurre solo di poco la rata del mutuo e senza poter godere dell'eventuale discesa dei tassi (peraltro, se l'andamento di mercato va a suo svantaggio, è comunque esposto ad un rischio abbastanza elevato, vista la soglia *cap* piuttosto alta).



EURIBOR: IL TASSO MANIPOLATO

Ad aggravare il tutto vi è la questione della manipolazione dell'Euribor. Ricordiamo che gli effetti si producono non solo sui derivati ma anche sui mutui a tasso variabile.

Segnaliamo poi all'assessore Rolando (che ha dichiarato che il Comune non si attiverà su questo fronte, perché sarebbero coinvolti solo i contratti di RBS, che hanno segno positivo) **che la questione è ancora dibattuta e secondo alcune fonti** (es. Tribunale di Nocera Inferiore, prof. Gregorio Pietro D'Amato) **il tasso sarebbe comunque illegittimo, a prescindere dalla banca con cui un contratto è stato stipulato.**

In sintesi, dal 2005 al 2008 alcuni grandi banche (Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Société Générale, JP Morgan, Crédit Agricole, HSBC) hanno realizzato un'intesa volta a distorcere e manipolare il procedimento di fissazione dell'Euribor. La Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione Europea (caso AT 39914), con pronunce del 4/12/2013 e del 7/12/2016, ha accertato la condotta illecita di quelle banche, irrogando nei loro confronti sanzioni per circa 1,5 miliardi di euro e dichiarando l'Euribor illegittimo per quanto riguarda quegli anni. Le pronunce sono state pubblicate alla fine del 2016.

CONSULENTE: PERCHÉ ESTERNO?

Il Comune di Torino ha avuto ed ha Assessori al bilancio e alle finanze sicuramente non sprovveduti in materia e in grado di avvalersi anche della Corte dei Conti, dell'Università, del Ministero Finanze e Tesoro, per comprendere e valutare al meglio la convenienza economica dei derivati sottoscritti, cioè la loro effettiva efficacia nel realizzare la finalità di copertura annunciata.

LE TRANSAZIONI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

L'anno scorso la Sindaca di Torino e della Città Metropolitana ha firmato un Decreto a conclusione di una transazione sui derivati con le banche Merrill Lynch, Dexia e BIIS (ora IntesaSanpaolo) che sarebbe vantaggiosa per la Città Metropolitana e potrebbe forse essere imitata dal Comune di Torino. **Gli atti sono però coperti dal segreto,** e comunque consultabili solo con il consenso delle banche, che in realtà hanno tutto l'interesse a non far conoscere i motivi della loro sconfitta (evitando quindi che altri se ne possano avvalere). Ma la sindaca Appendino li conosce perfettamente, avendo firmato la transazione. Deve tenerli segreti anche per l'Assessore Rolando, anche se i termini della transazione fossero vantaggiosi per la Città di Torino?

MIRROR ...

Riguardo al derivato n. 17, per cui fu stipulato un contratto *mirror*, perché **non ci si è mai attivati, agendo in giudizio per chiedere la nullità?** In quel derivato **le condizioni contrattuali erano tali per cui il Comune sarebbe stato sempre in perdita, durante tutta la durata del contratto, a prescindere dall'andamento dei tassi di mercato. È normale che un istituto di credito (Unicredit) proponga un prodotto del genere? È normale che un Comune accetti quelle condizioni?** Peralto su un capitale nozionale di quasi 300 milioni di euro ... È normale che, per annullare gli effetti di quel contratto, due anni dopo sia stato stipulato un altro derivato (*mirror*, cioè uguale e speculare) (n.18), con un'altra banca (JP Morgan Chase)? E perché JP Morgan accettò di stipulare un contratto sempre in perdita per sé stessa, e per somme così elevate? In cambio di cosa? Non si è così conferito a JP Morgan un enorme potere di condizionamento?

RATING

Ricordiamo che i giudizi di merito creditizio sono **“opinioni” delle agenzie di rating, società private che operano attraverso procedure opache, caratterizzate da forte conflitto di interessi, strettamente legate alle banche e ai grandi gruppi finanziari.**

Piuttosto che citare il rating basso della città per giustificare i tassi elevati imposti dalle banche, come fa spesso l'assessore Rolando, i Comuni dovrebbero cercare di contrastare il predominio del sistema finanziario e i suoi strumenti di ricatto, attraverso i quali la finanza riesce a influire pesantemente sulla vita degli enti pubblici di ogni livello e ad impoverirli.

ESTINZIONE ANTICIPATA

Negli swaps **non è prevista una penale fissa**, in caso di estinzione anticipata, **ma il pagamento dell'intero Mark to Market** (la differenza tra i valori attuali dei flussi di pagamenti ancora dovuti). Si tratta di un valore che, in molti contratti, per molti anni, è rimasto negativo e molto consistente e che, quindi, significherebbe un grave pregiudizio per le casse del Comune, nel caso questo decidesse di uscire dal contratto prima della scadenza. Il MtM dei derivati torinesi è pari al 25% del capitale residuo, ma in alcuni contratti arriva a costituire il 48%, il 68%. **Un ulteriore meccanismo che contribuisce ad intrappolare l'ente pubblico.**

SINTESI SALDI

BANCA	N. CONTRATTI	DEBITO RESIDUO al 31/12/2017 (€)	MARK TO MARKET (€)
DEXIA CREDIOP	4	184.657.266,97	- 63.636.921
INTESA SAN PAOLO	5	191.937.688,48	- 35.365.347
JP MORGAN	4	138.805.733,07	- 50.560.905
UNICREDIT	3	35.530.450,52	246.990
ROYAL BANK OF SCOTLAND	2	35.530.450,52	858.731
totali	18	586.461.589,56	- 148.457.452

ALLEGATO N. 4: INTERPELLANZA n 02487 del 2019 della consigliera Eleonora Artesio sulla RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI¹³

ALLA SINDACA DELLA CITTA' DI TORINO E ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

Constatato che verso la fine di novembre 2018 comune di Torino ha rinegoziato, su proposta di INTESA S.PAULO, il mutuo 1585, completamento lotto del passante ferroviario, stipulato nel 1999, rinegoziato nel 2004 e di importo iniziale di quasi 217 milioni di euro, in scadenza nel 2024, che prevedeva un tasso fisso del 4,741% annuo, il cui importo residuo al 31/12/17 ammontava a circa 68,5 milioni di euro.

Preso atto che, in base alle delibere di approvazione la banca ha garantito al comune un nuovo tasso fisso più basso del precedente; tale tasso è sceso al 4,554% in fase di delibera comunale, per poi assestarsi definitivamente sul 4,38%. La diminuzione è ottenuta è stata dello 0,36%, cioè irrisoria se si tiene conto che oggi la banche concedono mutui a qualsiasi privato con tassi del 2-2,5%, cioè la metà del tasso ottenuto dalla città.

Assodato che questo risultato viene ottenuto prolungando di 10 anni la durata del mutuo, dal 2024 come scadenza al 2034 e portandolo alla durata massima prevista da una legge del 2014, a 30 anni. In effetti il mutuo vivrà 37 anni, visto che è nato nel 1999.

Il derivato sottostante, che peraltro aveva dato modesti utili al comune (circa 600.000 euro) viene chiuso contemporaneamente. Tale derivato copriva solo 1/3 del valore residuo del mutuo, essendo gli altri due terzi coperti da un derivato JPMORGAN che rimane attivo.

Messo a confronto il piano di ammortamento del mutuo ante rinegoziazione con quello definito dopo la negoziazione, come si evidenzia nella tabella che segue:

Analizzati i due piani di ammortamento a confronto, da cui emerge che per lo stesso debito residuo di importo 68.484.987 euro il comune di Torino dovrà sostenere un esborso di cassa di 98.756.333 invece di 82.043.228, sia pure su di una arco di tempo maggiore di 10 anni, con una spesa per interessi maggiorata di 16.713.105 euro

PIANO AMMORTAMENTO ANTE NEGOZIAZIONE

PIANO AMMORT. POST NEGOZIAZIONE

Inizio periodo	fine periodo	DEBITO RESIDUO	QUOTA CAPITALE	INTERESSI	RATA		DEBITO RESIDUO	QUOTA CAPITALE	INTERESSI	RATA
31/12/17	31/12/18	68.484.987	8.540.178	3.246.873	11.787.052	1	68.484.987	2.000.000	2.989.370	4.989.370
31/12/18	31/12/19	59.944.809	8.924.486	2.841.983	11.766.470	2	66.484.987	2.954.795	2.902.070	5.856.865
31/12/19	31/12/20	51.020.322	9.326.088	2.418.873	11.744.962	3	63.530.192	3.084.215	2.772.937	5.857.152
31/12/20	31/12/21	41.694.234	9.745.762	1.976.724	11.722.486	4	60.445.977	3.219.304	2.638.168	5.857.472
31/12/21	31/12/22	31.948.472	10.184.322	1.514.677	11.698.999	5	57.226.673	3.360.309	2.497.516	5.857.825
31/12/22	31/12/23	21.764.150	10.642.616	1.031.838	11.674.454	6	53.866.363	3.507.491	2.350.724	5.858.215
31/12/23	31/12/24	11.121.534	11.121.534	527.272	11.648.806	7	50.358.872	3.661.119	2.197.525	5.858.645
31/12/24	31/12/25					8	46.697.753	3.821.476	2.037.639	5.859.116
31/12/25	31/12/26					9	42.876.277	3.988.857	1.870.774	5.859.631
31/12/26	31/12/27					10	38.887.420	4.163.569	1.696.626	5.860.194
31/12/27	31/12/28					11	34.723.852	4.345.933	1.514.875	5.860.808
31/12/28	31/12/29					12	30.377.919	4.536.285	1.325.192	5.861.477
31/12/29	31/12/30					13	25.841.634	4.734.974	1.127.228	5.862.203
31/06/30	31/12/31					14	21.106.660	4.942.366	920.624	5.862.990
31/12/31	31/06/32					15	16.164.294	5.158.842	705.001	5.863.843
31/06/32	31/12/33					16	11.005.452	5.384.799	479.966	5.864.765
31/12/33	31/12/34					17	5.620.653	5.620.653	245.110	5.865.763

Totali

68.484.987	13.558.241	82.043.228
------------	------------	------------

68.484.987	30.271.346	98.756.333
------------	------------	------------

¹³ https://servizi.comune.torino.it/consiglio/prg/intranet/display_testi.php?doc=T-I201902487

Preso atto che l'operazione di rinegoziazione consente al comune di abbassare il tasso di interesse dello 0,36%, da 4,74% a 4,38% e attraverso il prolungamento della durata e lo spostamento delle maggiori rate di restituzione del capitale negli ultimi anni, di dimezzare la rata annua da pagare, ottenendo una liquidità immediata.

Verificato che il prezzo di tale boccata di ossigeno per le casse comunali è rappresentato da:

- un più che raddoppio della spesa per interessi, tutto a vantaggio della Banca San Paolo
- un pari incremento del debito complessivo per mutui, come specificato in delibera quando si afferma che **“la curva di riduzione del debito complessivo viene a modificarsi in modo contenuto”**.
- il prolungamento per dieci anni del mutuo in questione ad un tasso esorbitante, fuori mercato e pari quasi al doppio dei tassi attuali di mercato praticati, ad esempio, dalla CCDDPP, 2,34% come appare dalla consultazione del sito della cassa stessa.

Analizzato il testo del contratto di mutuo 1585, tra OPI (S.Paolo) e la città di Torino, nel testo rinegoziato nel 2004, che contiene una clausola (art. 4) relativa all'estinzione anticipata del mutuo stesso, che si riporta di seguito:” omissis le parti convengono che l'anticipata estinzione – totale o parziale di ciascuno dei mutui, così come rinegoziati con il presente atto, è consentita, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) Che l'estinzione sia effettuata in coincidenza con una delle scadenze fissate per il pagamento delle rate
- b) Che la richiesta pervenga con almeno 30 giorni rispetto alla scadenza annuale in coincidenza con la quale il Comune di Torino intende effettuare detta estinzione
- c) Che l'ente mutuatario risulti in regola con ogni obbligo dipendente dal contratto di mutuo interessato.

In caso di esercizio di tale facoltà, il Comune di Torino dovrà corrispondere alla banca OPI un indennizzo pari alla differenza, se positiva, tra:

- **La somma dei valori attuali – calcolati sulla base dei tassi correnti di mercato e per valuta data di estinzione del mutuo – delle rate, comprensive della quota interessi, che la banca OPI avrebbe percepito (secondo le modalità di cui al precedente art. 2 se il mutuo non fosse stato estinto e**
- **La somma di valori attuali – sulla base dei tassi correnti di mercato - calcolati sulla base dei tassi correnti di mercato e per valuta data di estinzione del mutuo – delle rate di un finanziamento teorico, detto di reimpiego, effettuato ai tassi correnti di mercato e avente le stesse caratteristiche del mutuo da estinguere, in termini di importo, durata e modalità di rimborso. La somma di detti valori attuali sarà, ovviamente, pari al capitale residuo del mutuo da estinguere.**

Il valore attuale di ciascuna rata del mutuo da estinguere sarà determinato moltiplicandone l'importo per il fattore di attualizzazione relativo alla scadenza della rata stessa. Omissis”.

CONSIDERATO CHE

Tradotto in linguaggio comprensibile per i profani, tale clausola significa che la penalità è costituita dalla differenza tra il valore delle rate del mutuo comprensive degli interessi fino alla sua scadenza naturale e il capitale residuo da estinguere. In pratica la banca ottiene tutti gli interessi che avrebbe percepito senza estinzione anticipata! **Coì tassi d'interesse attuali la penale corrisponde al 15 – 20% del capitale residuo.**

Se il tasso di mercato corrente è più alto di quello del mutuo non c'è penale, tanto il comune stipulando un nuovo mutuo pagherebbe di più; se il tasso di mercato, come in questo caso, è meno della metà del tasso del mutuo allora **la penale corrisponde al valore di tutte le rate di interessi ancora da pagare.**

CON QUESTA CLAUSOLA CHIARAMENTE VESSATORIA LA CHIUSURA ANTICIPATA DEL MUTUO NON E' MAI CONVENIENTE PER LA CITTA' DI TORINO.

AFFERMATO

Che risulta all'interpellante che invece le stesse banche non praticano alcuna penale nel caso di chiusura anticipata di mutui di privati, ad esempio i mutui casa, trattando quindi l'ente collettivo molto peggio dei privati.

CONSIDERATA

- L'opportunità di effettuare una simulazione che metta a confronto le diverse alternative:
- Prosecuzione invariata di un mutuo
- Rinegoziazione del mutuo con allungamento della durata, soluzione approvata da Giunta e Consiglio Comunale
- Estinzione anticipata dal mutuo e contemporanea stipulazione di un nuovo mutuo a tassi di mercato.

Lo schema che segue evidenzia i diversi scenari: con l'estinzione anticipata senza penale e un nuovo mutuo di pari importo a tassi di mercato il comune avrebbe risparmiato 7,7 milioni di euro rispetto alla scadenza naturale e 24,5 milioni di euro sul mutuo rinegoziato.

	Durata anni	tasso %	Debito residuo	Quota capitale	quota interessi	totale
SCADENZA NATURALE	7	4,71	68.485.000	68.485.000	13.558.000	82.043.000
RINGOZIAZIONE	17	4,38	68.485.000	68.485.000	30.271.000	98.756.000
ESTINZIONE ANTIC. CON PENALE	0		68.485.000	68.485.000	13.558.000	82.043.000
ESTINZIONE ANTICIPATA SENZA PENALE			68.485.000			68.485.000
NUOVO MUTUO TASSO DI MERCATO	7	2,34	68.400.000	68.400.000	8.391.000	74.308.000

CONSIDERATO ALTRESI'

Tralasciando di applicare gli stessi calcoli e lo stesso ragionamento all'altra rinegoziazione riguarda 17 mutui S.PAOLO a tasso strutturato stipulati negli anni 2003 – 2005 per i quali l'assessore Peveraro aveva già proceduto nel 2007 a una rinegoziazione allungandone la scadenza al 2036. Tale scadenza non può essere ulteriormente prorogata, per legge, dall'attuale giunta e quindi le nuove condizioni sono: il tasso passa dal 4,663% annuo al 4,61% con un ribasso dello 0,023%.

Spostando il rimborso delle quote capitale negli ultimi anni il comune recupera fino al 2028 49 milioni di euro; negli anni successivi dovrà restituire 83 milioni, con un esborso di cassa maggiorato di 34 milioni.

INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere se:

- 1) La Giunta Comunale sia al corrente della clausola che impedisce la chiusura anticipata del mutuo in questione
- 2) Gli stessi concordano con l'interpellante sul fatto che l'obbligo di pagare l'intero ammontare degli interessi costituisce clausola vessatoria che danneggia gravemente gli interessi dei cittadini di Torino
- 3) Gli stessi riconoscano il fatto che tale clausola vessatoria potrebbe essere impugnata in sede di contenzioso civile e in tal caso perché non abbiano attivato tale procedura
- 4) Gli stessi non ritengono che, dopo una campagna elettorale che denunciava lo strapotere delle banche e dei poteri forti nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la rinegoziazione dei mutui alle stesse condizioni effettuate dalle precedenti amministrazioni costituisca una rinuncia e una smentita rispetto alle affermazioni precedenti
- 5) La materia non meriti di essere condivisa a livello politico, con altre Amministrazioni al fine di costruire sia una massa critica sia un dibattito pubblico sul rapporto tra finanza e autonomie locali.

Risposta dell'assessore Rolando: *"La Giunta Comunale è al corrente della clausola che impedisce la chiusura anticipata del mutuo in questione. Tutti i contratti di mutuo a tasso fisso contengono tale penale di estinzione. Le clausole vessatorie ci sono in tutti i contratti di mutuo, con CDP sono particolarmente vessatorie".*

La strada scelta dall'assessore Rolando e dall'amministrazione Appendino però non fu quella di impugnare tale clausola in tribunale o di aprire una trattativa con le banche, ma di sperare in un intervento governativo di là da venire.